

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 30.06.2014

OGGETTO: Approvazione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila e Abruzzo Engineering S.C.p.A. in liquidazione

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, capo X bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del d.l. 83/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto l'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila 31 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2012;

Visto l'art. 67-bis, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge

1

7 agosto 2012 n. 134;

Visto l'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 83/2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Ministro per la coesione territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza;

Vista la relazione del Commissario delegato per la ricostruzione relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, redatta ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione, che ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la Delibera CIPE del 21 dicembre 2012 n. 135/2012 inerente all'assegnazione di un importo complessivo di 2.245 milioni di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione ed al rilancio socio-economico della Città di L'Aquila, dei comuni del cratere e delle altre aree della Regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile del 2009 di cui 15 milioni agli Uffici speciali per l'attività di assistenza tecnica;

Visto l'art. 67 quinques, comma 2 del d.l. 83/2012 secondo cui restano efficaci, fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli intervenienti relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del d.l. 28 aprile 2009 n. 77, che presentino ancora ulteriori profili di applicabilità;

Considerato che per lo svolgimento delle attività di ricostruzione è di fondamentale importanza l'urgente completamento delle attività già oggetto delle convenzioni precedentemente stipulate in forza delle O.P.C.M. n. 3813/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009, nonché dell'art. 2 della OPCM 3893/2010, dell'art. 24 della OPCM 3917/2010, dell'art. 1, comma 3, della OPCM 3950/2011, dell'art. 1 comma 3, OPCM 3992/2012 dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 10, comma 3 dell'O.P.C.M. 4013/2012;

Considerato che nel maggio 2013 risultavano pendenti oltre 2000 pratiche presso il Comune dell'Aquila e oltre 1800 pratiche presso il Genio civile della Provincia dell'Aquila – tutte inerenti al processo di ricostruzione e assolutamente prodromiche alla sua continuazione e positiva conclusione – che né il Comune, né la Provincia erano e sono in grado di concludere tempestivamente con il solo utilizzo degli ordinari strumenti a loro disposizione, in quanto decisamente esorbitanti rispetto all'ordinaria attività che le dette amministrazioni sono organizzate per fronteggiare;

Considerato, dunque, che è risultato assolutamente urgente provvedere, pena la paralisi dell'intero processo di ricostruzione della Città dell'Aquila, all'espletamento di tali attività di competenza del Comune e dell'ufficio provinciale del Genio Civile;

Considerato altresì che la paralisi delle attività amministrative suddette aggravava ed aggrava ancora enormemente il ritardo nel rientro presso le proprie abitazioni delle popolazioni colpite dal sisma del 2009 e che tale ritardo comporta quotidianamente un esorbitante aumento dell'impegno di risorse pubbliche necessarie alla definizione della ricostruzione della Città dell'Aquila, anche in ragione dell'incidenza delle somme erogate a titolo di Contributo di Autonoma Sistemazione;

Considerato, dunque, che è stato necessario, imprescindibile ed urgente, per proseguire, prima, e concludere,

2

poi, la fase di ricostruzione post-sisma, procedere all'espletamento delle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edili ed alle aree perimetrati dei centri storici, nonché durante le fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse, in particolare, a tutte le attribuzioni e competenze previste in materia di acquisizione, esame, valutazione, controllo e formalizzazione dei progetti inerenti alle strutture degli edifici esistenti e nuovi sottoposti agli interventi necessari per la loro riparazione o ricostruzione e ciò per quanto attiene all'evasione delle pratiche arretrate e, nel contempo, alla gestione delle pratiche correnti.

Considerata l'individuazione, nella fase commissariale, della Abruzzo Engineering Scpa in liquidazione quale soggetto a cui affidare lo svolgimento delle attività sopra indicate, in quanto organismo societario a capitale pubblico titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge regionale Abruzzo n. 34/2007 di diritti speciali esclusivi dell'ente Regione, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163;

Considerato, altresì, che Abruzzo Engineering Scpa in liquidazione, è il soggetto che ha svolto, durante la fase emergenziale, le attività amministrative sopra richiamate e possiede, perciò, la necessaria esperienza e la comprovata competenza nelle attività legate alla ricostruzione, spettanti al Comune ed alla Provincia dell'Aquila;

Considerato che il Comune e la Provincia dell'Aquila necessitavano di un temporaneo ulteriore supporto nell'espletamento delle attività sopra richiamate e hanno incaricato l'Ufficio Speciale di porre in essere l'attività necessaria affinché tali amministrazioni potessero continuare ad avvalersi delle attività prestate da Abruzzo Engineering in liquidazione e di stipulare, allo scopo, una convenzione con la medesima società pubblica finalizzata alla prosecuzione delle attività già oggetto degli incarichi precedentemente affidati ad Abruzzo Engineering in liquidazione;

Vista l'intesa stipulata tra l'Ufficio Speciale, il Comune e la Provincia dell'Aquila il 2 maggio 2013 ove si sono stabilite le condizioni da porre alla base della convenzione con Abruzzo Engineering in liquidazione, per il periodo dal 6 maggio 2013 al 29 dicembre 2013 ed eventualmente prorogabile, per un periodo di ulteriori 3 mesi, in ragione della copertura finanziaria disponibile;

Vista la convenzione 13 maggio 2013 sottoscritta dall'Ufficio Speciale e l'Abruzzo Engineering Scpa in liquidazione e poi prorogata il 9 dicembre che ha affidato alla suddetta società i compiti necessari alla prosecuzione delle attività sopra menzionate;

Visto il notevole carico di lavoro che permane all'interno degli Enti, al fine di evitare i ritardi in particolare per quanto attiene alla contabilizzazione dei lavori, alla verifica delle pratiche e a tutte le attività propedeutiche alla erogazione dei contributi;

Considerato che la rilevante mole di lavoro da svolgere all'interno del Comune dell'Aquila e del Genio Civile della Provincia dell'Aquila legata al numero di pratiche processate e da processare derivante dall'introduzione di modalità semplificate per il riconoscimento dei contributi rende necessario l'utilizzo di tutto il contingente di personale attualmente impegnato all'interno degli Enti;

Considerata l'apposita intesa del 31 marzo 2014 tra il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, il Sindaco del Comune dell'Aquila ed il Presidente della Provincia di L'Aquila unitamente al Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, volta a promuovere una stretta collaborazione tra i protagonisti delle dinamiche del processo di ricostruzione ed avente ad oggetto la condivisione da parte dei soggetti firmatari di un percorso teso ad attivare un temporaneo ulteriore supporto al Comune dell'Aquila e alla Provincia dell'Aquila ad opera della Abruzzo Engineering Scpa in liquidazione;



3

Considerata la necessità di continuare a fornire un supporto agli uffici del Comune dell'Aquila ed intervenire perché vi sia il completamento delle attività precedentemente affidate ad Abruzzo Engineering S.C.p.A. in liquidazione a seguito delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778, n. 3779, n. 3784, n. 3808 del 2009, successivamente prorogate giusta le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, della OPCM 3859/2010, all'art. 1, comma 1, della OPCM 3893/2010, all'art. 11, comma 8, della OPCM 3917/2010, all'art. 5, comma 5, della OPCM 3950/2011 ed all'art. 2, comma 7, OPCM 3992/2012 prorogate, poi, giusta le previsioni di cui all'art. 11, comma 8, della OPCM 4013 del 23 marzo 2012 e affidate nuovamente dalla convenzione 13 maggio 2013 sottoscritta dall'Ufficio Speciale e l'Abruzzo Engineering Scpa in liquidazione e poi prorogata il 9 dicembre 2013;

Considerato altresì che, al fine di provvedere con la massima celerità all'istruttoria dei progetti di competenza del Genio Civile si è reso necessario continuare a fornire il supporto presso la Provincia di L'Aquila ed intervenire per il completamento delle attività precedentemente affidate ad Abruzzo Engineering S.C.p.A. in liquidazione a seguito delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 prorogate in forza delle previsioni di cui all'art. 2 della OPCM 3893/2010, all'art. 24 della OPCM 3917/2010, all'art. 1, comma 3, della OPCM 3950/2011 ed all'art. 1 comma 3, OPCM 3992/2012 nonché prorogate, giusta le previsioni di cui all'art. 11, comma 8, della OPCM 4013 del 23 marzo 2012 e affidate nuovamente dalla convenzione 13 maggio 2013 sottoscritta dall'Ufficio Speciale e l'Abruzzo Engineering Scpa in liquidazione poi prorogata il 9 dicembre 2013;

Considerato che sulla base delle valutazioni effettuate dai soggetti istituzionali interessati da nonché degli obiettivi raggiunti sino ad ora dalla Abruzzo Engineering Scpa in liquidazione e delle ulteriori necessità derivanti dall'introduzione di modalità semplificate per il riconoscimento dei contributi, è stata stipulata, in data 31 marzo 2014, nuova convenzione avente contenuto analogo rispetto a quella stipulata in data 13 maggio 2013, ciò in ragione della imprescindibile necessità di proseguire l'attività con gli stessi livelli di produttività svolta, onde evitare il blocco del processo di ricostruzione;

Visto l'art. 9 della citata Convenzione il quale stabilisce che *"gli oneri finanziari ed economici derivanti dalla sottoscrizione della stessa sono a valere sulle risorse residue di cui all'O.P.C.M. 4013/2012, previa verifica della loro effettiva disponibilità da parte dell'USRA"* e che *"il corrispettivo per l'espletamento del servizio verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura mensile da parte della Società"*;

Preso atto che le risorse economiche di cui all'O.P.C.M. 4013/2012 relative agli oneri finanziari ed economici della suddetta Convenzione non sono ancora disponibili per procedere al pagamento delle fatture di Abruzzo Engineering Scpa in liquidazione;


Ritenuto che le attività oggetto della Convenzione sono coerenti con la voce "Assistenza tecnica" di cui all'art. 1, punto 1.6 della Delibera Cipe n. 135 del 2012;

Rilevata la necessità di procedere al pagamento di Abruzzo Engineering Scpa in liquidazione per consentire loro di continuare a svolgere le attività sopra elencate;

Rilevata pertanto la non disponibilità delle risorse di cui all'O.P.C.M. 4013/2012 e verificata la coerenza della voce richiamata al punto precedente con relativa capienza del capitolo di spesa;

Considerata la necessità di integrare la Convenzione del 31 marzo 2014 con atto aggiuntivo di modifica del citato art. 9 della stessa, al fine di consentire all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila di tenere fede agli impegni presi, imputando gli oneri relativi alla citata Convenzione sulle risorse stanziate con la Delibera Cipe n. 135 del 2012, art. 1, punto 1.6;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila



4

DETERMINA

- di approvare l'Atto aggiuntivo di modifica al suddetto art. 9 della Convenzione sottoscritta in data 31 marzo 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. 1), imputando gli oneri relativi alla Convenzione a valere sulle risorse stanziate con la Delibera Cipe n. 135 del 2012, articolo 1, punto 1.6, voce "assistenza tecnica";
- di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'Aquila, 30 giugno 2014

